

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

NOME **LOSTITO MARCO**
 cognome
 data di nascita **Piacenza** il **23/01/1982** codice fiscale **LSTTRC82A23G535U**
 dipendente del **HT SRI**

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuali ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005

Completare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 con la presente in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente contenuto a decorrere dalla data della presente alla seguente forma pensionistica complementare / /

Allega copia del modulo di adesione

che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile (1)

SEZIONE 2

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile (1)

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga contenuto nella misura del % prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data / / fermo, restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile (2)

Allega copia del modulo di adesione

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente contenuto, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data / /

Allega copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

o che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile (1)

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga contenuto nella misura del % (3) a decorrere dalla data della presente alla seguente forma pensionistica complementare / / alla quale il sottoscritto ha aderito in data / / fermo, restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile (2)

Allega copia del modulo di adesione

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente contenuto, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data / /

Allega copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datore di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 del codice civile

(2) Per i lavoratori occupati presso datore di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 del codice civile

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data

4/10/2014

Maria Lenti
(firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controrfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

HT SRI
Via Moscova, 13 - 20121 Milano
P.IVA/C.F. 03924730967
www.hackinTEAM.it

Tommaso Vucouzzi